

106-1/ [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
Sezione II Civile

Il Tribunale, in persona del Giudice Designato Dott. [REDACTED]  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto da [REDACTED]  
[REDACTED]

Il Tribunale,

**vista** la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti proposta dal consumatore [REDACTED]  
[REDACTED]

avv. [REDACTED]

**richiamato**, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 cc.ii., il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, cc.ii.;

**preso atto** che la durata del piano è quinquennale e che l'attivo messo dal debitore è di complessivi € 24.500,00, che saranno versati per l'importo di € 19.800,00 mediante rate mensili dell'importo di € 330,00 ciascuna per 12 mensilità annuali per cinque anni ed € 4.700,00 mediante versamento, nei mesi di giugno e dicembre, dell'ulteriore importo, in aggiunta alla precedente rata, di € 470,00 per cinque anni, il tutto a decorrere dalla data di omologazione del piano;

**considerato** che il piano proposto prevede dunque il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno soddisfatti nella percentuale, non esigua, del 20,19%;

**considerato** che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, cc.ii.;

**Considerato** che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi con la relazione depositata a

norma del comma 6 del citato art. 70 in data 28 ottobre [REDACTED] sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;

**ritenuto** che tale verifica deve concludersi con esito positivo;

**considerato** che, posto quanto precede, l'OCC – Gestore della crisi, anche in considerazione dell'assenza di osservazioni da parte dei creditori concorsuali, non ha proposto alcuna modifica del piano;

**P.Q.M.**

**omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED]

**dispone** che l'OCC – Gestore della crisi nominato, avv. [REDACTED] risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

**dispone** la pubblicazione immediata, e comunque entro quarantotto ore dal deposito, della presente sentenza nell'apposita area del sito internet del Tribunale di Milano, [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it), a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente;

**dispone** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore della crisi, avv. [REDACTED]

**nulla dispone** sulle spese del procedimento;

**dichiara** chiusa la procedura;

**manda** alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi, con le prassi d'uso.

Milano, [REDACTED]

Il Giudice Designato  
Dott. [REDACTED]